CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

Ditta [redacted] - Divieto di prosecuzione dell'attività di [redacted] esercitata nel locale sito in Via [redacted] al piano soppalco ed il contestuale ripristino.

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 9 DEL 14/01/2021

Cod. Profilo 139115

IL DIRIGENTE

Premesso che il sig. [redacted], nato a Catanzaro il [redacted] ed ivi residente in Via [redacted], in data 10/02/2020 ha inoltrato , tramite lo sportello telematico Calabria SUAP, SCIA amministrativa relativa al trasferimento dell'attività di acconciatore ad insegna [redacted] nell'unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in Via [redacted], distinta in Catasto al foglio 39, particella 68 sub 17;

Vista la nota del Comando Polizia Locale – Sezione Polizia Amministrativa prot. n. 123878 del 15/12/2020, con la quale si trametteva S.P.V. n. 686 , n. REG. GEN. PA 297/2020 redatto in data 03/12/2020 , emesso a carico della ditta [redacted], come sopra generalizzato, per la seguente motivazione :" *violazione di cui all'art.49 comma 4 bis L.122/2010 – art.2 comma 2 L. n.174/2005 – D.L. n.7/2007 convertito con L. n. 40/2007, art. 10 comma 2 e s.m. e i. in quanto "autorizzato all'attività di acconciatore con SCIA cod. univ. SUAP 8512 dell'11/02/2020 al piano terra esercitava attività di [redacted] in locale soppalco adibito a deposito senza la prescritta SCIA" ;*

Visto il certificato di destinazione d'uso, allegato alla succitata SCIA, prot. n. 52340 del 20/06/2011, rilasciato dal Settore Edilizia Privata dal quale si evince che l'unità immobiliare posta al piano terra del fabbricato sito in Via [redacted], distinta in Catasto al foglio 39, particella 68 sub 17 , è destinata ad attività commerciale con annesso soppalco adibito a deposito ;

Considerato che la violazione delle norme contestate dal Comando della Polizia Locale risulta fondata in quanto la ditta esercita l'attività anche al piano "soppalco" con destinazione d'uso "deposito";

Dato atto che si prescinde dall'invio della comunicazione di avvio di procedimento, ai sensi dell'art.7 della L.241/90, in quanto trattasi di atto sanzionatorio accessorio il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art.21 – octie, comma 2, della medesima legge;

Ritenuta la propria competenza in quanto trattasi di atto di natura gestionale attribuito dal legislatore al dirigente;

Vista la L. 241/1990 e s.m.i.;
Vista la L.122/2010;
Visto il D.L. 7/2007 ;
Vista la L.174/2005;
Visto l'art. 475 del Codice di Procedura Civile;

ORDINA

Al sig. [redacted], come sopra generalizzato, il divieto di prosecuzione [redacted] per donna esercitata nel locale sito in Via [redacted] ,al **piano soppalco** ed il contestuale ripristino dello stesso ad uso deposito.

AVVERTE

Che qualora non venga osservato il disposto della presente Ordinanza, si procederà alla chiusura coatta dell'attività mediante l'apposizione dei sigilli senza pregiudizio per l'azione penale e per l'applicazione di eventuali altre sanzioni previste dalla legge;

Che non ottemperando a quanto disposto dalla presente Ordinanza verrà deferito all'Autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del C.P.;
Il Comando di Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei consequenziali provvedimenti in caso di accertata inottemperanza della stessa ai sensi della normativa in materia.

D I S P O N E

La trasmissione del presente provvedimento

1) Alla ditta [redacted] con sede operativa in Via [redacted] – 88100 Catanzaro;
2) Al sig. [redacted] residente in Via [redacted] – 88100 Catanzaro;
3) Al Comando di Polizia Locale – Sezione Polizia Amministrativa – Via Daniele – 88100 Catanzaro.

Al presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Sezione Catanzaro, nal termine di 60 giorni dalla notifica (L. 06/12/1971 N. 1034), ovvero, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notifica (D.P.R. 24/11/1971 N. 1199).

Il Comando di Polizia Locale è incaricato della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il Dirigente
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 139115